

GL 0DUWHG u JHQQDLR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Italia Oggi	28/01/2020	<i>APPALTI ILLECITI, LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EVITANO SANZIONI (D.Cirioli)</i>	3
Rubrica Innovazione e Ricerca				
1	Corriere della Sera	28/01/2020	<i>Int. a S.Zuboff: "BIG DATA, ECCO LE REGOLE CHE SERVONO" (G.Ferraino)</i>	4
Rubrica Energia				
35	Corriere della Sera	28/01/2020	<i>OIL&GAS, PER SOPRAVVIVERE PIU' INVESTIMENTI IN ENERGIA GREEN (F.Basso)</i>	5
Rubrica Altre professioni				
31	Italia Oggi	28/01/2020	<i>L'ETICA NELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE</i>	6
Rubrica Università e formazione				
36	Italia Oggi	28/01/2020	<i>TELEMATICHE, LAUREE NEL CAOS (E.Micucci)</i>	7
Rubrica Fisco				
23	Il Sole 24 Ore	28/01/2020	<i>IPERAMMORTAMENTO, L'ACCONTO VERSATO CONGELA LE REGOLE A CAVALLO TRA DUE ANNI (G.Gavelli)</i>	8

UNA NOTA INL

**Appalti illeciti,
 le pubbliche
 amministrazioni
 evitano sanzioni**

Cirioli a pag. 29

I chiarimenti in una nota Inl. Esclusa anche la responsabilità solidale

Appalti illeciti, p.a. salve

Sanzioni applicabili ai soli soggetti privati

DI DANIELE CIRIOLI

Le pubbliche amministrazioni non sono sanzionabili per appalti e somministrazioni illeciti. Lo sono, invece, le loro controparti (pseudo appaltatore e/o somministratore), se soggetti privati. A precisarlo è l'ispettorato nazionale del lavoro nella nota prot. n. 422/2020. Aggiungendo che, in queste due ipotesi, non opera neppure la tutela della «responsabilità solidale» (la quale obbliga il committente a versare retribuzioni e contribuzioni non pagate dall'appaltatore), ma che i lavoratori, tuttavia, possono ricorrere alla via della tutela civilistica (art. 1676 del codice civile) e/o a quella del codice degli appalti.

La questione. Il chiarimento arriva a risposta di quesiti sull'esatta portata del comma 2, dell'art. 1, del dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi), il quale esclude l'applicabilità della riforma al settore pubblico. In particolare, con

I chiarimenti

- Le p.a. sono escluse dal regime sanzionatorio in materia di appalti e somministrazione illeciti
- Le p.a. sono escluse dal regime c.d. della responsabilità solidale negli appalti pubblici

riferimento all'impianto sanzionatorio previsto in caso di somministrazione o di appalto illecito, è stato chiesto se l'esclusione riguardi solo le pubbliche amministrazioni (in quanto datori di lavoro) e/o anche il relativo personale.

Tutti esclusi. Fondando i chiarimenti sulle indicazioni fornite, in merito, dal ministero del lavoro (nota prot. 347/2020), l'Inl precisa che il provvedimento esclude dal campo di operatività della riforma sia il personale delle pubbliche amministrazioni che le stesse p.a. (tal è l'indirizzo seguito dalla giurisprudenza). Unica norma che contempla una disci-

plina specifica per le p.a., spiega l'Inl, è quella contenuta dall'art. 86, comma 9, la quale stabilisce l'applicabilità, nei confronti delle p.a., della disciplina della somministrazione a termine e del relativo regime sanzionatorio (art. 19 del dlgs n. 276/2003); tuttavia tale disciplina prevede espressamente l'applicazione di sanzioni per le violazioni degli obblighi di comunicazione delle assunzioni in capo al datore di lavoro, ma nulla prevede in caso d'illecito utilizzo della somministrazione di lavoro o di appalto. Pertanto, conclude l'Inl, in assenza di una espressa previsione normativa, nei casi di somministra-

zione e di appalto illecito, il regime sanzionatorio (art. 18, commi 1, 2 e 5-bis, del dlgs n. 276/2003) si applica limitatamente al soggetto somministratore/pseudo appaltatore privato. Peraltro, trattandosi di sanzioni non è suscettibile l'applicazione analogica o l'interpretazione estensiva della norma nei confronti di un soggetto pubblico.

Esclusa la responsabilità solidale. Infine, l'Inl ricorda che neppure la disciplina c.d. della responsabilità solidale, di cui all'art. 29, comma 2, sempre del dlgs n. 276/2003 trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle p.a.. Tuttavia, conclude l'Inl, tale esclusione non limita la tutela dei dipendenti di imprese affidatarie di pubblici appalti, nel caso di inadempimento addebitabile all'appaltatore, perché il lavoratore può comunque avvalersi della tutela civilistica ex art. 1676 codice civile e di quella del codice degli appalti.

© Riproduzione riservata

Italia Oggi

Gdf, ecco la mappa dell'evasione

SEI UN GIOVANE COMMERCIALISTA? CERCHI VISIBILITÀ MEDICA? VUOI INCREMENTARE IL GIRO D'AFFARI?

Young Factor te Completa
 entra nel giro del nostro Network!

Italia Oggi

Appalti illeciti, p.a. salve
 Sanzioni applicabili ai soli soggetti privati

Antiriciclaggio direttiva Dac 6


Alleanza fondatori, altra nuova posizione Unireviva

L'ECONOMISTA ZUBOFF

«Big data, ecco le regole che servono»

di **Giuliana Ferraino**

Big data e diritti, nuove regole per il «capitalismo della sorveglianza» alla base del nuovo ordine economico. Intervista a Shoshana Zuboff, economista docente ad Harvard. a pagina 35



Shoshana Zuboff, 68 anni, professoressa della Harvard Business School

La tecnofinanza

Guido Brera (Kairos): colpa dei tassi di interesse troppo bassi e dell'enorme liquidità

L'intervista

di **Giuliana Ferraino**

«Big data e diritti, nuove regole per il capitalismo di sorveglianza»

Zuboff: i grandi del tech rubano i nostri dati. L'Europa è avanti, è la speranza per l'umanità

MILANO «All'inizio del XXI secolo, tutte le montagne erano già state scalate, gli oceani scoperti, non rimanevano molte cose da trasformare in commodity, come aveva fatto il capitalismo industriale nella sua evoluzione. Così per fare profitti, dopo lo scoppio della bolla delle dotcom, le nuove aziende tecnologiche hanno individuato nell'esperienza umana la nuova materia prima da monetizzare: dai dati potevano estrarre i segnali per individuare i comportamenti futuri delle persone», sostiene Shoshana Zuboff per spiegare l'origine del «capitalismo della sorveglianza», che è anche il titolo del suo ultimo libro, pubblicato nel 2019. Ieri Zuboff, 68 anni, docente alla Harvard Business School, era a Milano, ospite di un evento organizzato da Kairos, la piattaforma del risparmio gestito che si autodefinisce anche «laboratorio».

«Il capitalismo di sorveglianza è alla base del nuovo ordine economico, che sfrutta i nostri dati personali senza

chiedercelo. Ma questo è un furto, un'espropriazione dei diritti umani fondamentali», sostiene Zuboff. E chiama «parassiti» le grandi multinazionali digitali, che con i nostri dati rubati hanno creato «un nuovo mercato per scambiare i nostri comportamenti futuri». Prima riguardava solo la pubblicità targetizzata, oggi invece il fenomeno «è dappertutto: nelle assicurazioni, nel retail, nell'entertainment». Perfino nell'industria automobilistica, dove «l'auto non è più chiamata auto, ma è diventata un'esperienza di mobilità». Grazie ai dati. Anche la finanza ha sposato la tecnologia, tanto che si parla di techno-finanza. Sono «settori simbiotici» e «il primo trae profitto dal potere della seconda», afferma Zuboff.

Guido Brera, cofondatore di Kairos e responsabile delle gestioni collettive della Sgr, offre la versione degli investitori: «Tassi a zero e l'enorme liquidità in cerca di rendimenti hanno spinto la finanza tra le braccia delle aziende


tecnologiche, identificate come il luogo dove investire capitali pazienti, grazie a questo modello di business capace di vendere prodotti migliori a prezzo più basso, che elimina i concorrenti». Ma «c'è un costo da pagare», dice. «Il XXI avrebbe dovuto migliorare la nostra vita, ci hanno promesso che con i big data avremmo risolto molti problemi. Invece il capitalismo di sorveglianza ha preso in ostaggio il digitale, sfruttando l'enorme asimmetria della conoscenza: loro sanno tutto di noi, mentre per noi è impossibile sapere quello che fanno», spiega.

Che cosa possiamo fare? «Come dice il mio amico premio Pulitzer per la storia, Thomas McCraw, le regole e la democrazia sono gemelle, le norme permettono la democrazia, la democrazia richiede regolamentazione. Dobbiamo capire a fondo il capitalismo della sorveglianza per poterlo regolamentare. Dobbiamo capire come si origina questa logica, per fermarla». Il rischio? Un nuova

forma di disuguaglianza sociale, che Zuboff chiama «disuguaglianza epistemica», basata su «quanto loro possono conoscere e quanto possiamo conoscere noi».

La disuguaglianza epistemica si accompagna alla disuguaglianza economica. Perciò «abbiamo bisogno di un New Deal, come ai tempi di Roosevelt, per creare nuovi diritti, che attribuiscono agli individui il potere di decidere se vogliono diventare un dato, come e a che scopo». Cioè «un nuovo insieme di regole e istituzioni per fermare la catena di fornitura dei dati sul nascere. Ma anche per agire sul lato della domanda, «eliminando gli incentivi finanziari del dividendo della sorveglianza». Abbiamo messo fuori legge il commercio degli organi umani, dei neonati, degli schiavi, dovremmo anche dichiarare «illegale il mercato del futuro umano», conclude Zuboff. Ottimista, nonostante tutto. «L'Europa è più avanti: la legge sulla privacy non basta, ma è la migliore speranza per il futuro dell'umanità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Lo studio Iea

Oil & gas, per sopravvivere più investimenti in energia green

di **Francesca Basso**

MILANO Nei giorni in cui l'Ue ha lanciato le prime misure del suo Green Deal, che punta a far diventare l'Europa un continente climaticamente neutro entro il 2050, l'Agenzia internazionale dell'energia (Iea) guidata da Fatih Birol ha pubblicato un report su «L'industria dell'Oil&Gas nella transizione energetica», in cui viene messo in evidenza che la lotta al cambiamento climatico ha bisogno di «una coalizione ampia che comprende governi, investitori, società e chiunque sia genuinamente impegnato nella riduzione delle emissioni». Dunque «questo sforzo richiede che l'industria dell'oil&gas sia a bordo con convinzione». Le compagnie petrolifere hanno anche un interesse individuale

nel contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra, perché questo condizionerà sempre più nei prossimi anni la loro accettazione sociale e la capacità di attrarre investitori. «Non ci sono compagnie energetiche che non saranno toccate dalla transizione», dice Birol. «Fare niente è semplicemente una non opzione». Quindi come intervenire? Il punto di partenza da tenere presente è che circa il 15% delle emissioni globali di gas serra legate all'energia provengono dal processo di estrazione e produzione di petrolio e gas. La riduzione delle perdite di metano in atmosfera è «il modo più importante e più conveniente» per l'industria

dell'energia di contribuire al taglio della CO₂. Il contenimento del flaring (il gas bruciato nella fase di estrazione del greggio) deve essere affiancato dallo sviluppo di energie rinnovabili per produrre l'energia necessaria ad alimentare le attività di upstream. Attualmente le big oil spendono circa il 5% in media su progetti che non rappresentano il core business, come la produzione di energia solare o eolica. Alcune sono entrate anche nel business della distribuzione e nella mobilità elettrica o stanno portando avanti iniziative di economia circolare. Ma a livello globale le oil company stanno destinando in media solo l'1% dei propri investimenti ad altre attività.

Ancora troppo poco. Tuttavia possono giocare un ruolo determinante per far raggiungere la maturità ad alcune tecnologie verdi (per la cattura e lo stoccaggio della CO₂ o l'uso dell'idrogeno). Però non bisogna pensare che la soluzione per una transizione energetica più efficace sia la sospensione immediata degli investimenti nelle attività petrolifere in corso e nel medio termine. L'Iea sottolinea che c'è ancora bisogno di sviluppare l'upstream, perché «la produzione dai campi esistenti cala a un ritmo di circa l'8% all'anno in assenza di investimenti, più di quanto non sia la caduta plausibile delle domanda globale di energia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Un approfondimento della Fondazione studi con tutti i chiarimenti sulla deontologia

L'etica nell'attività professionale

Fondamentali lealtà, sussidiarietà e lotta all'abusivismo

Non esiste logica professionale senza il riconoscimento del valore etico della «Regola professionale». È questo l'assunto di base da cui muove il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro nel trattare i temi di «Lealtà, sussidiarietà, concorrenza e lotta all'abusivismo» nell'esercizio della professione, resi oggetto di un approfondimento pubblicato lo scorso 22 gennaio dalla Fondazione Studi per fornire una lettura interpretativa del Codice deontologico di categoria e ribadire l'importanza di questi principi. Come noto, il professionista esplica sé stesso e la sua attività nei confronti della collettività in virtù di un riconoscimento pubblico conseguente prima al superamento di un esame di Stato e poi al mantenimento di una

nale. Tale riconoscimento ha la natura di un'investitura laica, che autorizza il professionista a disporre dei diritti e degli interessi individuali e collettivi nel senso della legge. Per tale motivo, dunque, come afferma l'art. 20 del Codice deontologico, «il consulente deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle istituzioni un comportamento ispirato a correttezza e lealtà». Ciò si traduce, innanzitutto, nell'evitare di rendere pubbliche informazioni personali, senza averne il consenso; nel divieto di registrare a fini personali una conversazione telefonica o, ancor peggio, fare in modo che il contenuto di colloqui riservati con i colleghi venga riportato in atti processuali. In particolare, ricorda la categoria, per ciò che concerne le conversazioni, siano esse telefoniche oppure in forma scritta

(e-mail, sms, WhatsApp ecc.), occorre ricordare che la libertà di parola, di espressione e di critica non deve tradursi in libertà di denigrare o insultare gli altri. Inoltre il consulente, prima di intraprendere azioni giudiziarie nei confronti di colleghi per fatti inerenti lo svolgimento della propria attività, deve interpellare il Consiglio dell'Ordine provinciale di appartenenza, al fine di ricercare in quella sede una soluzione che salvaguardi il decoro e la dignità dell'ordinamento professionale. In sostanza, nello svolgimento della professione, il consulente non può che agire eticamente seguendo i dettami indicati all'interno del Codice deontologico. Il non rispetto, infatti, potrebbe lesionare l'immagine e la dignità dell'Ordine, con conseguente violazione dei principi generali dell'ordinamento e delle nor-

me deontologiche e disciplinari. Nell'approfondimento della Fondazione Studi si affronta anche il tema della necessaria concorrenza tra gli iscritti all'Ordine, sottolineando la necessità di adottare buone condotte comportamentali nello svolgimento dell'attività lavorativa quotidiana per non incorrere in violazioni disciplinari. Ci si sofferma, inoltre, sui rapporti che il consulente del Lavoro deve avere con altri professionisti, nel caso in cui si debba sostituire un collega per decesso, sospensione o temporaneo impedimento, passando poi al tema della concorrenza e dell'abusivismo professionale.

— © Riproduzione riservata —

Pagina a cura
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO



Interrogazione di Fdi e Fi al ministro Manfredi sul decreto «fantasma» dell'ex Fioramonti

Telematiche, lauree nel caos

Previsti corsi in presenza per scienza della formazione

DI EMANUELA MICUCCI

Per il decreto fantasma sugli atenei telematici varato, mentre si dimetteva, dall'ex ministro dell'istruzione e università **Lorenzo Fioramonti**, a salire sul banco degli imputati è il nuovo titolare del dicastero **Gaetano Manfredi**. Al neo ministro si sono, infatti, rivolti sia Fratelli d'Italia sia Forza Italia con due interrogazioni alla Camera per chiedere se sia stato adottato, il 23 dicembre scorso, il decreto ministeriale che dispone che i corsi di laurea in psicologia, scienze della formazione e scienze pedagogiche dal prossimo anno accademico 2020/21 possano essere erogati solo in presenza e, quindi, non più per via telematica. Il decreto, infatti, «semberebbe scomparso dal sito del Miur, visto che non risulta ancora pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*», sottolineano i deputati di FdI **Francesco Lollobrigida** e **Paola Frassinetti**. Enorme l'impatto della notizia del decreto sugli studenti iscritti negli atenei telemati-

ci, che hanno avviato petizioni e creato pagine di discussione sui social.

In una lettera appello i giovani delle università Pegaso, Niccolò Cusano e Guglielmo Marconi si rivolgono direttamente al governo, colpevole, a loro dire, di impedire loro di laurearsi, e si dicono pronti a «non cedere nel mantenere il diritto all'istruzione libera, consapevole e alla portata di tutti, senza distinzioni o ostacoli burocratici».

Il caso del decreto fantasma, infatti, sembra assumere i contorni di un attacco contro le università telematiche, nonostante siano state istituite ormai da 17 anni (decreto ministeriale del 17 aprile 2003, ai sensi dell'art. 26, comma 5, della L. 289/2002) quali istituzioni universitarie pubbliche non statali, promosse da soggetti pubblici o privati, riconosciute ed accreditate secondo criteri e procedure definite dallo stesso decreto. Undici atenei che rilasciano titoli accademici equivalenti a quelli delle università tradizionali con standard qua-

litativi valutati dall'Anvur.

Il Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi ha commentato la fine dei corsi di laurea in psicologia delle online come «un'importante vittoria per la professione (...) ottenuta in una importante sinergia con il mondo universitario». Dichiarando che le lauree telematiche sono «assolutamente incompatibili con la natura sanitaria della professione», ottenuta con il decreto legge Lorenzin del 2017. «Una scelta anacronistica» invece per **Pier Giuseppe Rossi**, docente a scienze della formazione primaria dell'Università degli studi di Macerata e delegato del rettore all'e-learning, che bolla il decreto Fioramonti come «medievale»: «Qui ci si muove in base a pregiudizi contro le università telematiche. Non viene spiegato su quali basi teoriche, scientifiche, esperienziali è stata presa questa decisione». «Nel settore dell'educazione», aggiunge, «se vogliamo trasformare tutti gli educatori di nido, gli educatori professionali in laureati

c'è bisogno di questo salto che possiamo fare solo se utilizziamo gli strumenti di e-learning. Quindi, questo decreto è un attacco al diritto allo studio». E, spiega **Raffaele Nevi** (FI) «interviene anche a minare la programmazione, gli investimenti, i contratti dei professori che insegnano queste materie nelle università telematiche, con gravi danni economici e anche sociali», perché questi atenei saranno costrette a chiedere corsi e licenziare docenti.

Di qui, la richiesta delle interrogazioni parlamentari di FdI e FI al ministro Manfredi affinché «esprima la sua posizione sulla qualità dell'attività formativa delle università telematiche, tenendo conto del fatto che la loro istituzione risponde alle linee d'azione sviluppate nell'ambito dell'Unione europea sull'e-learning» (28 marzo 2001). E dica se «intende adottare iniziative per rivedere il testo del decreto», istituendo «un tavolo di confronto con tutti i soggetti interessati dal provvedimento». L'interrogazione non è stata ancora calendarizzata.

© Riproduzione riservata



Iperammortamento, l'acconto versato congela le regole a cavallo tra due anni

AGEVOLAZIONI

La Dre Emilia-Romagna chiarisce cosa avviene al cambio delle regole

Per ipotecare la disciplina sufficiente l'acconto di almeno il 20% del costo

Giorgio Gavelli

Nel caso di accettazione dell'ordine del venditore e versamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto in un periodo d'imposta, le regole vigenti in questo periodo, in materia di iperammortamento, restano ferme, anche se la consegna del bene avviene oltre il termine di legge, in presenza di una diversa disciplina.

È uno dei temi trattati dalla Dre Emilia-Romagna in risposta ad una richiesta di consulenza giuridica presentata dall'Odcec di Forlì (prot. n. 909-10/2019). Si tratta di un chiarimento atteso, applicabile anche nel passaggio tra maggiorazione del costo in vigore fino al 2019 e credito d'imposta vigente nel 2020.

L'iperammortamento ha avuto una diversa scansione temporale, ciascuna caratterizzata da un proprio provvedimento agevolativo che non costituiva una semplice riapertura dei termini precedenti. In particolare:

- l'articolo 1, comma 9 della legge n. 232/2016 ha agevolato (con una maggiorazione del 150% ai fini dell'ammortamento) gli investimenti effettuati nel 2017 (ovvero entro il 30 settembre 2018 con la "prenotazione" di ordine e acconto nel 2017);
- l'articolo 1, comma 30 della legge n. 205/2017 ha agevolato (sempre al 150%) gli investimenti effettuati nel 2018 (ovvero nel 2019 con il medesimo meccanismo di "prenotazione" nel 2018);
- l'articolo 1, comma 60 della legge n. 145/2018 ha agevolato (con percentuali decrescenti all'aumentare del costo ma con il limite di 20 milioni di euro) gli investimenti effettuati nel 2019 (ovvero nel 2020 con "prenotazione" nel 2019).

La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 185 e seguenti) ha trasformato l'agevolazione in un credito d'imposta (nel limite di 10 milioni di euro) applicabile agli investimenti 2020 o realizzati entro il 30 giugno 2021 se prenotati nel 2020.

Il dubbio riguardava l'ipotesi in cui l'acconto sia stato versato - con accettazione dell'ordine - in presenza di una determinata legge (ad esempio nel 2017) ma il bene, per un ritardo di produzione, venga acquisito oltre il termine previsto dalla legge n. 232/2016, ad esempio nel 2019 o nel 2020, in presenza di una diversa disciplina. A quale legge fare riferimento? Secondo la Dre Emilia-Romagna (ed in conformità a quanto sostenuto sul Sole 24 Ore del 26 novembre) si applicano le regole vigenti nell'anno di versamento dell'acconto (il 2017 nell'esempio) anche se nel frattempo la disciplina è mutata, applicando per analogia i principi espressi ad altri fini nella Circolare n. 8/E/2019 (risposte rese a Telefisco dell'anno scorso).

Con l'occasione sono stati posti all'agenzia altri due quesiti, riguardanti investimenti (in proprietà nel primo caso, in locazione finanziaria nel secondo) caratterizzati da un ritardo nell'interconnessione o nella perizia, che ha portato l'impresa ad applicare nel primo anno il superammortamento e dal secondo anno l'iperammortamento. Il caso è trattato nell'esempio n. 9 della circolare n. 4/E/2017, ma l'aliquota di ammortamento ivi utilizzata (20%) semplifica i calcoli. L'esempio di cui alla consulenza giuridica riguarda un bene ad aliquota 15,5% e, tra le tre soluzioni prospettate, viene considerata corretta quella che applica tutte quote costanti di iperammortamento ridotto, sino al residuo dell'ultimo anno.

Infine, in caso di acquisizione in leasing di un bene nel 2018, entrato in funzione ed interconnesso nello stesso periodo ma con perizia asseverata nel 2019 (risoluzione n. 27/E/2018), si stanzia (sulla quota capitale del leasing) un superammortamento nel 2018 ed un iperammortamento a partire dal 2019. Tuttavia, poiché il contratto ha una durata pari a 60 mesi, ma una deduzione teorica fiscale di 42 (aliquota di ammortamento 15%), il dubbio riguar-

dava a partire da quale data iniziare a conteggiare i 42 mesi per fruire dell'agevolazione. In questo caso la Dre opta per il 1° gennaio 2019, vale a dire l'inizio del periodo d'imposta in cui si verificano tutte le condizioni necessarie per l'iperammortamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE

1. Gli interventi

Negli anni l'iperammortamento ha avuto una diversa scansione temporale, che non costituiva solo una riapertura dei termini. La legge di Bilancio 2020 ha trasformato l'agevolazione in un credito di imposta. Il dubbio riguarda il caso di un bene per il quale sia stato pagato un acconto con un regime ma la consegna avvenga con un regime diverso

2. La soluzione

Per la Dre Emilia-Romagna si applicano le regole vigenti nell'anno di pagamento dell'acconto (pari almeno al 20%), anche se nel frattempo la disciplina relativa all'iperammortamento sia cambiata

